

CONVENZIONE PER TIROCINIO FORMATIVO E PER UNA COLLABORAZIONE SUL PIANO SCIENTIFICO, FORMATIVO E CULTURALE

La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare – Centro clinico e di ricerca, con sede legale in Roma, Via Reno n. 30 - 00198, C. F. 03340130586 d'ora in poi denominata “Scuola”, nella persona del Rappresentante Legale prof. Carmine Saccu, nato a Cagliari il 05.03.1939

E

La ASL 7 del Sulcis Iglesiente, con sede legale in Carbonia (SU) Via Dalmazia 83 09013 P.I. 03990310926, d'ora in poi denominata “Azienda”, rappresentata dalla Dott.ssa Giuliana Campus, sito www.aslsulcis.it.

Premesso che

- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge n. 196 del 24.06.1997 possono promuovere tirocini di formazione a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859 del 31.12.1962;
- Con D.M. 25.03.1998 n. 142 sono state impartite le disposizioni sui tirocini formativi;
- La legge n. 56/1989 disciplina la professione dello psicologo nonché l'attività professionale dello psicoterapeuta, subordinata al conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia e ad una ulteriore specifica formazione professionale attraverso corsi di specializzazione di durata non inferiore ai quattro anni, presso scuole di specializzazione universitarie o istituti a tal fine riconosciuti;
- L'art. 3 della sopracitata Legge 56/1989 prevede che gli Istituti di psicoterapia riconosciuti possano stipulare convenzioni per lo svolgimento del previsto tirocinio teorico-pratico dei propri allievi presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare – Centro clinico e di ricerca (SRPF SRL) è stata legalmente riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con decreto del 12 giugno 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 2001 n. 228, e abilitata ad attivare il Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica nella sede di Roma ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;
- L'“Azienda” è struttura idonea all'attività formativa in riferimento ai requisiti previsti dalla vigente normativa;

si conviene quanto segue:

Art. 1 – La presente convenzione regola i rapporti tra la “Scuola” e L' “Azienda” concernenti l'attivazione di tirocini formativi a favore degli studenti della “ Scuola “ da svolgersi presso l'UO di Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale Santa Barbara di Iglesias e presso le UO Consultori Familiari.

Art. 2 – La “Scuola” si impegna ad inviare, con congruo anticipo rispetto all'inizio del tirocinio, alla UOC Formazione dell'“ Azienda” una lettera con i nominativi dei n. 8 tirocinanti proposti ed il periodo di tirocinio richiesto.

Art. 3 – I tirocini formativi attivati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in “Azienda” è seguita e verificata da un tutor aziendale psicoterapeuta, al quale il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza

vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa del tirocinio, nonché da un tutor della “Scuola”.

Per ciascun tirocinante, inserito in “Azienda” in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo su modello PFT, in allegato, contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi del tutor della “Scuola” e dell’”Azienda”;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione dei tempi di presenza in “Azienda”;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni contro malattie, infortuni e morte e per la responsabilità civile verso terzi;
- Il nominativo della struttura aziendale presso cui si svolge il tirocinio.

Art. 4 - Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 196 del 24.06.1997 l’”Azienda” si impegna ad accogliere presso le proprie strutture aziendali n. 5 tirocinanti con un rapporto tutor/studenti pari a ½ e compatibilmente con la reale disponibilità di tutor.

ART. 5 - L’ “Azienda” provvede ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 6 - Il tirocinante è tenuto a :

- Iniziare la frequenza dopo aver ritirato, presso la UOC Formazione dell’”Azienda” la lettera di autorizzazione al ritiro del badge, consegnato da apposito Ufficio, che dovrà essere poi utilizzato per la rilevazione delle presenze;
- Osservare le regole aziendali e le norme comportamentali previste per i dipendenti del corrispettivo profilo professionale;
- Rispettare le direttive impartite dai Direttori/Responsabili delle strutture presso cui svolgono l’attività didattico-formativa;
- Attestare i periodi di frequenza con il badge;
- Svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura in cui opera, all’interno degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni fornite dai Direttori/Responsabili, in coerenza con le disposizioni relative al settore e ai regolamenti generali dell’”Azienda”;
- Riconsegnare il badge alla UOC Gestione del Personale al termine del periodo di frequenza;
- Prendere atto che il rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs 81/2008 o comunque ai controlli disposti dal Medico Competente ed alle disposizioni del Responsabile della Sicurezza e Prevenzione.

3

Art. 7 - La “Scuola” dovrà attivare a proprio carico, per tutto il periodo di frequenza dei tirocinanti nelle strutture aziendali, presso l’INAIL o altro idoneo Ente assicurativo apposita polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi di invalidità temporanea, permanente o morte conseguenti ad infortuni o malattie contratte dal tirocinante in occasione della frequenza nonché apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati ai terzi nel predetto periodo. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’”Azienda” rientranti nel progetto formativo.

Il massimale assicurato deve essere minimo di € 655.000,00 così ripartito: 155.000,00 per infortuni (invalidità permanente e morte) 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 - Il Soggetto Promotore, in qualità di “Titolare del trattamento dei dati personali”, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679, nomina ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento il Soggetto ospitante “Responsabile del Trattamento dei dati personali”, per l’esecuzione e gestione delle attività oggetto della presente Convenzione, in quanto la stessa presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.

- Il Responsabile, direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito e con autonomia operativa, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti degli specializzandi, nonché dati anagrafici e contatti del tutor) connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all’esecuzione della stessa e/o sino al manifestarsi della volontà di recesso dalla Convenzione di una delle Parti. Il compimento di operazioni di trattamento diverse rispetto a quelle sopra indicate dovrà essere previamente autorizzato da parte del Titolare.

- Il Responsabile tratta i dati personali sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto del Regolamento (artt. 5 e 28) e delle altre norme di legge in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi, i provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Titolare e il Responsabile – sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare – provvedono a riesaminare e aggiornare le misure tecniche e organizzative impiegate. Ove il Responsabile violi gli obblighi sopra previsti risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”.

Art. 9 - Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall’interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Art. 10 - La presente convenzione, che decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata di tre anni (3). Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi con tramite PEC.

Roma, 12.02.2024

Scuola Romana di Psicoterapia Familiare
Centro Clinico e di Ricerca srl
Il Responsabile Legale

Prof. Carmine Saccu

Per la ASL 7 del Sulcis Iglesiente
Il Direttore Generale

Dott. ssa Giuliana Campus